



CITTÀ DI IMOLA

REGOLAMENTO

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Approvato con delibera C.C. n. 289 del 29.06.1994 - C.R.C. Prot. n. 28731 del 31.10.1994
- Modificato con delibera C.C. n. 397 del 7.10.1994 - C.R.C. Prot. n. 40193 del 31.10.1994
- Modificato con delibera C.C. n. 44 dell'1.02.1999 – C.R.C. Prot. n. 938 del 15.02.1999
- Modificato con delibera C.C. n. 52 del 29.03.2007, esecutiva
- Modificato con delibera C.C. n. 85 del 15.06.2009, esecutiva (artt. 9 e 10)
- Modificato con delibera C.C. n. 16 del 20.01.2010, esecutiva
- Modificato con delibera C.C. n. 34 del 28.02.2012 (allegato A)
- Modificato con delibera C.C. n. 116 dell'11.07.2012
- Modificato con delibera C.C. n. 166 del 27.10.2016
- Modificato con delibera C.C. n. 33 del 23/02/2017
- Modificato con delibera G.C. n. 2 del 10/01/2019 (allegato A)

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 -	Istituzione del servizio delle pubbliche affissioni	pag. 4
ART. 2 -	Ambito di applicazione	pag. 4
ART. 3 -	Classificazione del Comune	pag. 4
ART. 4 -	Categoria delle attività	pag. 4
ART. 5 -	Maggiorazione stagionale	pag. 5
ART. 6 -	Limitazioni e divieti	pag. 5
ART. 7 -	Funzionario responsabile	pag. 6
ART. 8 -	Piano generale degli impianti	pag. 6
ART. 9 -	Modalità per la richiesta di concessione per la installazione degli impianti (<i>abrogato</i>)	pag. 7
ART. 10 -	Modalità per il rilascio delle concessioni (<i>abrogato</i>)	pag. 7

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 11 -	Presupposto dell'imposta	pag. 8
ART. 12 -	Soggetto passivo	pag. 8
ART. 13 -	Tariffa per la pubblicità ordinaria	pag. 8
ART. 14 -	Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli in genere	pag. 9
ART. 14 bis-	Veicoli pubblicitari	pag. 9
ART. 15 -	Tariffa per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto suo	pag. 10
ART. 16 -	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	pag. 10
ART. 17 -	Pubblicità varia	pag. 11
ART. 18 -	Modalità di applicazione	pag. 11
ART. 19 -	Maggiorazioni ed eccedenze	pag. 12
ART. 19 bis	Esclusioni dall'imposta	pag. 12
ART. 20 -	Riduzioni dell'imposta	pag. 13
ART. 21 -	Esenzione dall'imposta	pag. 13
ART. 22 -	Dichiarazioni	pag. 14
ART. 23 -	Pagamento dell'imposta	pag. 15
ART. 24 -	Rimborsi (<i>abrogato</i>)	pag. 16
ART. 25 -	Riscossione coattiva (<i>abrogato</i>)	pag. 16
ART. 26 -	Rettifica e accertamento d'ufficio	pag. 16

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 27 -	Servizio delle pubbliche affissioni	pag. 16
ART. 28 -	Tipologia e ripartizione degli impianti affissionali	pag. 16
ART. 29 -	Soggetto passivo	pag. 17
ART. 30 -	Diritto sulle pubbliche affissioni	pag. 17
ART. 31 -	Maggiorazioni	pag. 18
ART. 32 -	Pagamento del diritto	pag. 18
ART. 33 -	Modalità per le pubbliche affissioni	pag. 18
ART. 34 -	Riduzione del diritto	pag. 19
ART. 35 -	Esenzione dal diritto	pag. 19
ART. 36 -	Diritto transitorio	pag. 20
ART. 37 -	Sanzioni tributarie e interessi (<i>abrogato</i>)	pag. 20
ART. 38 -	Sanzioni amministrative	pag. 20
ART. 39 -	Disposizioni finali e transitorie	pag. 21
ART. 40 -	Riferimento a disposizioni legislative	pag. 22
ART. 41 -	Entrata in vigore	pag. 22

Allegato A) Elenco strade categoria speciale

Allegato B) Denuncia ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

E' istituito nel Comune di Imola il servizio per le pubbliche affissioni ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, recante le norme per la revisione e la armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Detto servizio è assicurato dal Comune e garantisce la affissione, in appositi spazi od impianti a ciò destinati, di manifesti - di qualunque materiale costituiti - contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociale, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, effettuate sul territorio del Comune di Imola, sono soggette - rispettivamente - ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni degli articoli seguenti ed in conformità del citato decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993.

ART. 3

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Imola, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93, è da considerarsi appartenente alla III classe, in base alla popolazione residente al 31.12.2015 quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (n. abitanti 69797).

ART. 4

CATEGORIA DELLE LOCALITA'

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, il territorio del Comune di Imola è suddiviso in due categorie in relazione alla loro importanza, determinata sulla base del valore commerciale degli immobili e del tessuto socio-economico ivi operante:

- * Una categoria speciale in cui sono comprese le località elencate nell'allegato A).
- * Una categoria normale - residuale rispetto alla precedente - in cui è compreso tutto il territorio comunale non interessato alla categoria speciale.

Per la pubblicità e le pubbliche affissioni aventi carattere commerciale effettuate all'interno della categoria speciale, alle tariffe di base di cui agli articoli seguenti, si applica la maggiorazione tariffaria deliberata dalla Giunta Comunale ai sensi del 1° comma dell'art. 4 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

L'aggiornamento e l'individuazione delle località a categoria speciale avviene periodicamente con atto deliberato dalla Giunta Comunale, in base alle modificazioni del

territorio urbano e della rilevanza delle infrastrutture in ordine alla capacità e utilizzo della viabilità. Delle modifiche intervenute ne viene data idonea diffusione mediante stampa e pubblicazione sul sito istituzionale.

ART. 5 **MAGGIORAZIONE STAGIONALE**

La maggiorazione tariffaria deliberata dalla Giunta Comunale ai sensi del 6° comma dell'art. 3 del già citato decreto legislativo n. 507 del 1993 si applica alle rispettive tariffe di base nei mesi di aprile, maggio, settembre ed ottobre per:

- 1) La pubblicità ordinaria di durata non superiore a 3 mesi.
- 2) La pubblicità di durata non superiore a 3 mesi effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e proiezioni
- 3) Per la pubblicità di cui al precedente punto 1) effettuata per conto proprio dall'impresa, indipendentemente dalla sua durata.
- 4) La pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, ancorché si renda applicabile l'imposta giornaliera per periodi superiori a 30 giorni.
- 5) La pubblicità varia di cui all'art. 17 del presente regolamento.
- 6) I diritti sulle pubbliche affissioni esclusivamente di carattere commerciale.

ART. 6 **LIMITAZIONI E DIVIETI**

Per esigenze di pubblico interesse e per la tutela della pubblica incolumità:

- 1) E' fatto divieto di effettuare qualunque forma pubblicitaria sonora in prossimità di ospedali, case di cura o residenze sanitarie assistite; detta forma pubblicitaria dovrà essere effettuata a distanze non inferiori a 500 metri dalle cennate strutture.
- 2) E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli in tutto il territorio comunale.
- 3) Nessuna affissione può essere effettuata fuori dagli appositi spazi a ciò destinati.
- 4) Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, il Comune ha diritto ad effettuare le affissioni, senza che possano essere pretese nei suoi confronti indennità e compensi di sorta.
- 5) E' fatto divieto di rimuovere o danneggiare gli impianti pubblicitari.
- 6) Il committente di una pubblica affissione è tenuto ad accettare il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria dello IAP (Istituto dell'Autodisciplina pubblicitaria) con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di:
 - a) dignità delle persone dagli artt. 9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere);

- b) pubblicità dei giochi con vincita in denaro dall'art. 28 ter e relative "Linee di indirizzo per la Comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro" del 16/10/2015.

L'accettazione del Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio del Comitato di controllo IAP.

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ovvero dei diritti sulle pubbliche affissioni non legittima l'inosservanza di leggi e regolamenti attinenti alla viabilità ed alla sicurezza sulle strade.

Il presente articolo fa inoltre specifico riferimento al dettato normativo di cui al decreto legislativo 30.4.1992, n.285, ed al relativo regolamento; per cui tutte le limitazioni ed i divieti imposti in ottemperanza al nuovo codice della strada si intendono qui integralmente recepiti.

E' fatto comunque divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità alla normativa vigente nonché a quanto disposto dalla Amministrazione Comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni.

ART. 7 **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, la Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile.

A questi sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; sottoscrive inoltre le richieste, gli avvisi di rettifica o di accertamento, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e svolge tutte le attribuzioni di cui al capo primo del decreto 507/1993.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

ART. 8 **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

Il Piano generale degli impianti, da definire nello spirito della Legge e con il rispetto di tutte le competenze delle singole unità organizzative interessate dovrà comunque prevedere:

- a. la tipologia e le caratteristiche degli impianti, le ubicazioni e le quantità ammesse in base alla suddivisione del territorio.
- b. la distribuzione degli impianti per la pubblicità avente contenuto di rilevanza economica in relazione alle esigenze di carattere sociale ed economico e della concentrazione demografica, tenuto conto della suddivisione del territorio comunale secondo criteri di interesse storico, artistico, culturale, ambientale
- c. le modalità di assegnazione e la tipologia degli impianti pubblicitari da attribuire a soggetti privati per le affissioni dirette
- d. le modalità per la richiesta ed il rilascio del provvedimento per l'installazione degli impianti.

ART. 9
MODALITA' PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE
PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

(abrogato)

*vedere ora il Piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi pubblicitari
approvato con delibera C.C. n. 85 del 15.06.2009*

ART. 10
MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

(abrogato)

*vedere ora il Piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi pubblicitari
approvato con delibera C.C. n. 85 del 15.06.2009*

CAPO II IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 11 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del D.lgs. 507/93, si definisce attività economica lo scambio di beni o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di un'impresa o di arti e professioni, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro

Costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi figura, fregio, guarnizione, spazio, strumento di comunicazione visiva o acustica quando risulti oggettivamente idoneo a far conoscere alla massa indeterminata di possibili acquirenti o utenti il nome, l'ubicazione, i segni distintivi, i servizi, i prodotti, le attività del soggetto pubblicizzato in quanto si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile, consentendo di acquistare la conoscenza del suddetto messaggio.

Per luogo aperto al pubblico si intende il luogo, anche privato, accessibile a chiunque, anche se solo in momenti determinati e con l'osservanza delle condizioni e limitazioni imposte da chi esercita un diritto sul luogo stesso.

ART. 12 SOGGETTO PASSIVO (articolo sostituito)

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che:

- ◆ produce o vende la merce pubblicizzata;
- ◆ fornisce i servizi oggetto della pubblicità;
- ◆ ha richiesto od è oggetto della comunicazione pubblicitaria stessa.

Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della richiesta di autorizzazione pubblicitaria o, esclusivamente nei casi espressamente previsti, della dichiarazione di pubblicità, del pagamento dell'imposta, della dichiarazione iniziale della pubblicità e delle eventuali variazioni della stessa. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

ART. 13 TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, nonché affissioni dirette - anche per conto di terzi - di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi o qualsiasi altro mezzo non specificamente previsto dai successivi articoli 14, 15, 16 e 17 la tariffa base, per la pubblicità effettuata su di una superficie fino a mq. 5,50, approvate con deliberazione GC n. 404 del 7.11.2007, fino un mq. di superficie:

*	€	1,86	fino ad 1 mese
*	€	3,72	fino a 2 mesi
*	€	5,58	fino a 3 mesi
*	€	18,59	per anno solare

Per la pubblicità di cui al comma precedente che sia luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta per metro quadrato di superficie, è maggiorata del 100% ed è la seguente:

*	€	3,72	fino ad 1 mese
*	€	7,44	fino a 2 mesi
*	€	11,16	fino a 3 mesi
*	€	37,18	per anno solare

Per la pubblicità di cui al presente articolo di superficie compresa tra mq. 1,01 e 5,49 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 10 % (giusta Deliberazione G.C. n. 16 del 2005, confermata con deliberazione G.C. n. 404/2007).

Per la pubblicità di cui al presente articolo che abbia superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% e quella di superficie superiore a mq. 8,50 è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata - anche per conto terzi - mediante affissioni dirette di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, l'imposta è determinata in base alla superficie complessiva degli impianti.

ART. 14 **TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE**

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli barche e simili, di uso pubblico o privato è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo in misura pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria di cui al precedente articolo ai commi 1° e 3°.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100%.

ART. 14 BIS **VEICOLI PUBBLICITARI**

Nel territorio comunale è vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 54, lett. g), art. 56, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 285/92, art. 203, comma II, lettera q) e art. 204, comma 2 del D.P.R. n. 495/92 ancorché in area privata se visibile dalla pubblica via o in luoghi aperti al pubblico, se non specificamente autorizzata dal competente servizio comunale.

Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli nei casi consentiti dal Codice della Strada, l'interessato deve esibire sul luogo o a richiesta l'autorizzazione e l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

Ove i veicoli adibiti a fini pubblicitari sostino nel territorio comunale, saranno applicate le disposizioni previste dal comma 4 dell'art. 8 del D.Lgs. 507/93.

ART. 15
TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO
PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA O ADIBITI
AI TRASPORTI PER SUO CONTO

L'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, in base alla seguente tariffa (deliberazione G.C. n. 404 del 7.11.2007):

Autoveicolo con portata superiore a 30 quintali	€	89,24
Autoveicolo con portata inferiore a 30 quintali	€	59,50
Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie	€.	29,75

Per i veicoli circolanti con rimorchio le tariffe di cui sopra sono raddoppiate.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento della imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100%.

ART. 16
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E
PROIEZIONI

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

- * € 5,95 per un periodo non superiore ad un mese
- * € 11,90 per un periodo non superiore a due mesi
- * € 17,85 per un periodo non superiore a tre mesi
- * € 59,50 per anno solare

Se la pubblicità di cui sopra è effettuata per conto proprio dall'impresa la tariffa è la seguente:

- * € 2,98 per un periodo non superiore ad un mese
- * € 5,95 per un periodo non superiore a due mesi
- * € 8,93 per un periodo non superiore a tre mesi
- * € 29,75 per anno solare

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

- * € 3,72 al giorno per una durata fino a 30 giorni.
- * € 1,86 al giorno per il periodo successivo.

ART. 17 **PUBBLICITA' VARIA**

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano le strade o le piazze, la tariffa per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è di € 18,59.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di € 89,24.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica la tariffa per ogni giorno o frazione di € 44,62.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura o dalla quantità, di € 3,72.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori o simili la tariffa dovuta, per ciascun punto di pubblicità e ogni giorno o frazione, è di € 11,16.

ART. 18 **MODALITA' DI APPLICAZIONE**

L'imposta sulla pubblicità si determina in rapporto alla tariffa, così come in precedenza stabilita, ed alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato.

Oltre il primo metro quadrato le sue frazioni si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadrato.

Le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati sono escluse dall'ambito impositivo.

Per i mezzi polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario. Non sono considerati in connessione i mezzi pubblicitari situati in località diverse, seppure adiacenti, in quanto determinano una discontinuità percettiva della pubblicità.

L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra

loro, è soggetta ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1bis del D.Lgs. 507/1993 non si fa altresì luogo ad applicazione di imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. Intendesi per insegne di esercizio i messaggi pubblicitari contenenti una scritta completata eventualmente di simboli/marchi, aventi capacità distintive, in qualunque materiale realizzate che contraddistinguono l'esercizio o l'attività.

I suddetti metodi di calcolo delle superfici si applicano anche per determinare le superfici delle insegne di esercizio fino a cinque metri quadrati, limite dimensionale entro il quale ai sensi del comma precedente, non si fa applicazione di imposta.

Nel caso la pubblicità venga effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio ovvero al patrimonio indisponibile del Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canoni di locazione o concessione.

Nel calcolo della superficie del mezzo pubblicitario sono comprese le cornici che lo racchiudono, *qualora siano utilizzate per fini pubblicitari ed integrate nel messaggio pubblicitario*. Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni non luminosi (piedi, pali, grappe, supporti, ecc.) purchè strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria, salvo che la struttura non contenga colori o sia comunque integrata con l'iscrizione, che formi un contesto unico riconducibile al presupposto d'imposta.

ART. 19 MAGGIORAZIONI ED ECCEDEXENZE

Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 19 BIS ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA

Sono escluse dall'imposta tutte le croci di segnalazione delle farmacie in quanto strumento di pubblica utilità.

Non costituiscono forme pubblicitarie, e quindi come tali non soggette a tassazione, quei manufatti privi di loghi commerciali o delle indicazioni della ditta (ragione sociale o denominazione commerciale) apposti all'esterno dei pubblici esercizi (bar ristoranti, trattorie, pizzerie ed analoghi) quali ad esempio lavagne, cavalletti, bacheche e simili, preposti non alla diffusione di messaggi pubblicitari, ma atti a fornire alla clientela una generica indicazione dei prodotti venduti, fino a mq. 0,50 per faccia.

Non costituiscono mezzi pubblicitari, come specificato dall'art. 3 del Piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi pubblicitari (C.C. n. 85 del 15.6.2009) la serranda o struttura muraria di esercizio commerciale che riporti sulla superficie illustrazioni – anche con utilizzo di materiali diversi – qualificabili come espressione d'arte diverse da loghi, marchi, scritte, disegni dei prodotti venduti e slogan riconducibili al concetto di insegna o di messaggio pubblicitario come descritto al precedente art. 11 del presente regolamento.

ART. 20
RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- 1) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, ovvero per quelli previsti dal primo comma lettera c) dell'art. 87 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose.
- 3) Per la pubblicità da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali, a condizione che non siano presenti sponsor commerciali e/o collaborazioni di privati.
- 4) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 21
ESENZIONE DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- 1) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata qualora sia attuata dal titolare o da suoi dipendenti.
- 2) I mezzi pubblicitari, a eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali di cui al punto 1), purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. Tale superficie è raddoppiata per la pubblicità di prodotti che per loro natura non possono essere esposti al pubblico.
- 3) Gli avvisi al pubblico relativi alla attività svolta esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto di vendita.
- 4) Gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato.
- 5) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione.
- 6) La pubblicità escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
- 7) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni

genere inerente l'attività esercitata dalla impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.

- 8) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie.
- 9) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato, dagli altri Enti pubblici territoriali e dai loro consorzi.
- 10) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
- 11) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- 12) L'indicazione del marchio, della ragione sociale, e dell'indirizzo dell'impresa sui veicoli di sua proprietà od adibiti ai trasporti per suo conto, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato.
- 13) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. Tale limite, non considerabile quale franchigia ai fini del calcolo del tributo, è da intendersi complessivamente inteso anche in caso di una pluralità di insegne. La superficie cui fare riferimento è quella valida ai fini tributari, determinando la superficie delle insegne, per la verifica della possibilità di esenzione, dapprima prese singolarmente, secondo i criteri di arrotondamento dell'art. 7 del D.Lgs. 507/1993, quindi sommandole tra loro.
- 14) Pubblicità realizzata dal soggetto che abbia stipulato un contratto di sponsorizzazione finalizzato alla valorizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche nel Comune di Imola limitatamente all'interno di tali aree, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al vigente regolamento "Piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi pubblicitari" approvato con deliberazione C.C. n. 85 del 15.6.2009. Il valore dell'imposta oggetto di esenzione deve essere pari o inferiore al valore della prestazione oggetto del contratto di sponsorizzazione. E' onere del beneficiario presentare al concessionario del servizio pubblicità dichiarazione di esenzione allegando idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei relativi requisiti.

ART. 22 DICHIARAZIONI

Il soggetto passivo di cui all'art. 12 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata sul modello gratuito predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati; detto modello sarà conforme a quello individuato all'allegato B) del presente regolamento.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione. E' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra

l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16, con l'esclusione di quella realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive ovvero proiezioni di qualsiasi tipo, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

La dichiarazione della pubblicità esposta con l'utilizzo degli impianti pubblicitari ovvero di altri spazi pubblicitari all'interno dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari potrà coincidere con la concessione degli impianti stessi ai richiedenti, effettuata dal gestore della struttura.

Con riferimento a quanto previsto nel precedente comma, qualora l'Amministrazione Comunale per ragioni di economicità ed efficienza rilevasse la necessità di permettere la rilevazione forfetaria dell'imposta, la stessa potrà essere calcolata in ragione dei mq. di superficie delle strutture pubblicitarie esposte, *e sempre nel rispetto delle modalità di tariffazione contemplate all'art. 13*, sulla base di controlli e rilevazioni a campione svolte in occasione di manifestazioni. In tal caso il pagamento dell'imposta potrà avvenire *ordinariamente su base mensile* posticipata e a consuntivo, sul totale dei mq. delle strutture effettivamente occupate nelle manifestazioni tenutesi nel trimestre precedente. La tariffa a mq. verrà calcolata sulla base delle tariffe vigenti.

Qualora le tariffe subiscano variazioni per effetto di adeguamenti di legge o decisioni di incrementi/decrementi da parte dell'Amministrazione comunale, si dovrà provvedere agli opportuni aggiornamenti.

Per le altre forme di pubblicità la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Il soggetto passivo di cui all'art. 12, fermo restando quanto sopraindicato, preliminarmente all'avvio degli interventi di installazione/tinteggiatura di potenziali mezzi di comunicazione visiva rilevanti ai fini della soggezione ad imposta di pubblicità, può rivolgersi al concessionario del servizio presentando bozzetto o progetto di intervento, al fine di conoscere preventivamente se e in quale misura l'imposta sia dovuta e valutandone compiutamente l'investimento economico.

ART. 23 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per la pubblicità ordinaria con durata non inferiore a tre mesi, per quella effettuata con veicoli e per quella, comunque, effettuata con pannelli luminosi, ovvero quant'altro specificato dal 1° comma dell'art. 16 del presente regolamento, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero al suo concessionario in caso di servizio dato in concessione, con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione. Il pagamento dovrà essere effettuato sull'apposito modello predisposto dai Ministeri competenti.

L'imposta per la pubblicità esposta per periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione. Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, qualora sia di importo superiore a euro 1.549,37.

ART. 24
RIMBORSI
(abrogato)

ART. 25
RISCOSSIONE COATTIVA
(abrogato)

ART. 26
RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il Comune, anche tramite il concessionario, entro cinque anni della data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento la propria pretesa tributaria.

Nell'avviso devono essere indicati:

- 1) il soggetto passivo;
- 2) la motivazione che ha ingenerato la pretesa tributaria;
- 3) le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario;
- 4) l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi;
- 5) il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento;
- 6) l'organo cui adire per il contenzioso tributario.

Gli avvisi di rettifica o di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, nominato dalla Giunta Comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

CAPO IV PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 27
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni, suddivisi in piantane, lamiera a muro e standardi, è fissata proporzionalmente al numero degli abitanti e, comunque non può essere inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti.

ART. 28
TIPOLOGIA E RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONALI

Per il Comune di Imola la tipologia e la correlativa quantità minima degli impianti pubblicitari sarà la seguente:

numero	Tipo	dimensione	superficie in mq
220	stendardi bifacciali	cm. 140 x 200	1232
90	stendardi bifacciali	cm. 200 x 140	504
10	plance in lamiera	cm. 140 x 200	280
14	posters monofaccia	cm. 600 x 300	252

per un totale di 334 impianti per una superficie complessiva di mq. 2016.

Per gli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette viene stabilita una superficie non inferiore a mq 175.

La restante parte degli impianti sarà destinata per il 40% ad accogliere le affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica e per il 60% ad accogliere affissioni di natura commerciale.

ART. 29 SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo è colui che richiede il servizio, tenuto al pagamento in via principale.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto e che:

- ◆ produce o vende la merce pubblicizzata;
- ◆ fornisce i servizi oggetto della pubblicità;
- ◆ ha richiesto od è oggetto della comunicazione pubblicitaria stessa.

ART. 30 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune di Imola che provvede alla loro esecuzione, per ciascun foglio fino a cm. 70x 100 è la seguente:

- * Per i primi dieci giorni € 1,49
- * Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione € 0,45

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma precedente è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da otto e fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del diritto del 100%.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o

entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuto la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

Nel caso di concessione del servizio, la maggiorazione di cui al precedente comma sarà attribuita in eguale misura al Comune ed al concessionario.

Per le affissioni dirette effettuate su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, ancorché eseguite per conto terzi, si applica la tariffa prevista dal 1° comma dell'art. 13 in base alla superficie complessiva degli impianti.

ART. 31 MAGGIORAZIONI

Le maggiorazioni del diritto sulle pubbliche affissioni - a qualunque titolo previsto - sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

ART. 32 PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale deve essere effettuato, contestualmente alla richiesta del servizio, in forma diretta.

Per le affissioni aventi carattere commerciale il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Dovranno essere utilizzati i bollettini di conto corrente postale di cui all'ultimo periodo del 3° comma dell'art. 23.

ART. 33 MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza derivante dal ricevimento della commissione; ogni commissione sarà annotata in un apposito registro cronologico che sarà tenuto a disposizione di chiunque lo vorrà consultare.

Detto registro dovrà riportare chiaramente ed inconfutabilmente annotate:

- * Gli estremi identificativi del soggetto passivo che ha richiesto la affissione;
- * La data in cui è stata presentata la richiesta;
- * La tipologia e la quantità del materiale da affiggere;
- * L'importo pagato e gli estremi del versamento;

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

Si considera causa di forza maggiore il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche; qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni si dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

Si darà altresì comunicazione scritta - entro il medesimo termine di dieci giorni - della mancanza di spazi disponibili.

Nei casi previsti dai due precedenti commi il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni senza la corresponsione di interessi.

Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissioni prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il committente ha l'obbligo di lasciare in deposito - presso l'ufficio comunale ovvero presso il concessionario del servizio almeno una copia degli esemplari del materiale per cui è stato richiesto il servizio per tutta la durata dell'affissione.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati; qualora non vi fosse la disponibilità del materiale da sostituire se ne darà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo - nel contempo - a sua disposizione i relativi spazi.

ART. 34 RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- 1) Per i manifesti riguardanti esclusivamente lo Stato, gli Enti pubblici territoriali ed i loro consorzi e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo.
- 2) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro ovvero per quelli previsti dal primo comma lettera c) dell'art. 87 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
- 4) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- 5) Per gli annunci mortuari.

ART. 35 ESENZIONE DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- 1) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio.
- 2) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi.

- 3) I manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi.
- 4) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza.
- 5) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative.
- 6) I manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. La autorizzazione deve risultare da idonea documentazione allegata alla richiesta di affissione.
- 7) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

ART. 36
DIRITTO TRANSITORIO

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, al diritto sulle pubbliche affissioni, anche per il recupero di somme dovute e non corrisposte e tutto quanto attiene alla riscossione coattiva.

ART. 37
(SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI)
(abrogato)

ART. 38
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del CAPO I, della Legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto di seguito.

Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti pubblicitari, si applicano le seguenti sanzioni :

1. Per chi contravviene al divieto di effettuare qualunque forma pubblicitaria sonora a distanza inferiore a 500 metri da ospedali, case di cura o residenze sanitarie assistite applica la sanzione di € 1.032,00
2. Per chi contravviene comunque al divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità alla normativa vigente nonché a quanto disposto dalla Amministrazione Comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni si applica la sanzione di € 619,00, indipendentemente da altre sanzioni applicabili per qualsivoglia motivo.
3. Per chi contravviene al divieto di effettuare la pubblicità mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale ambulante si applica la sanzione di € 774,00

4. Per chi contravviene al divieto di effettuare le affissioni fuori dagli appositi spazi a ciò destinati si applica la sanzione di € 774,00.
5. Per chi impedisce le affissioni sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti ovvero pretende indennità o compensi di sorta si applica la sanzione di € 464,00.
6. Per chi contravviene agli obblighi contenuti nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti pubblicitari, oltre all'obbligo di rimozione degli impianti stessi, si applica la sanzione di € 610,00.
7. Per chi rimuove abusivamente o danneggia gli impianti pubblicitari, fermo restante il diritto del Comune di ottenere la rimessa in pristino di quanto danneggiato e di richiedere risarcimenti di qualsivoglia natura, si applica la sanzione di € 929,00.
8. Per la mancata esibizione, su richiesta degli agenti autorizzati, dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni si applica la sanzione di € 154,93

Gli estremi delle violazioni saranno riportate in apposito verbale e ne sarà data notizia agli interessati a mezzo di notificazione entro centocinquanta giorni dall'accertamento della violazione. Con il medesimo atto dovrà essere resa nota la irrogazione delle sanzioni e gli eventuali obblighi insorti in conseguenza della violazione. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità o la rimozione delle affissioni abusive, in modo che venga meno l'efficacia pubblicitaria, con successiva notifica all'interessato di apposito avviso di accertamento motivato.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere, con ordinanza del Sindaco, sequestrati a garanzia delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta nonché dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi. Nell'ordinanza viene stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 39 **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità ovvero del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la debenza di altri tributi nonché del pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Qualora non fossero comunque disponibili i modelli dei bollettini per il pagamento dell'imposta ovvero del diritto di cui al presente regolamento, i versamenti - intestati al Comune di Imola ovvero al suo concessionario - dovranno essere effettuati sui normali bollettini di conto corrente postale forniti gratuitamente dagli sportelli delle sedi PP.TT.

ART. 40
RIFERIMENTO A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni di legge.

ART. 41
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la delibera di adozione ovvero di modificazione è divenuta esecutiva a norma di legge ed abroga e sostituisce tutte le norme precedentemente regolanti la specifica materia.



ALLEGATO A)

COMUNE DI IMOLA
ELENCO CATEGORIA SPECIALE
NUOVO a decorrere 1.1.2019

denominazione	via/p.zza	superficie in mq
AUTODROMO DINO ED ENZO FERRARI		75000
AGRICOLTURA della	VIA	3160
ALDROVANDI	VIA	838
ALLENDE SALVADOR	VIA	3750
ALTOBELLI BONETTI ARGENTI	VIA	3000
AMENDOLA GIOVANNI	VIA	24300
APPIA	VIA	2520
ARTIGIANATO della	VIA	3750
ASCARI ANTONIO	VIA	3480
ASPROMONTE	VIA	4185
ATLETI AZZURRI D'ITALIA	VIA	4000
BALDINI NULLO	VIA	1190
BANDIERA FRATELLI	VIA	1191
BARONCINI PIETRO	VIA	2760
BARUZZI TURIBIO	VIA	1600
BELVEDERE	VIA	3990
BENTIVOGLI PAOLO	VIA	3000
BIANCONCINI ALESSANDRO	PIAZZALE	5200
BICOCCA urbana DAL 12 AL 16/A	VIA	2.508
BIXIO NINO	VIA	528
BOCCACCIO GIOVANNI	VIA	6000
BORGHESI CORRADO	VIA	1400
BRODOLINI GIACOMO	VIA	5920
BUGHETTI don ANGELO	VIA	643
BUOZZI BRUNO	VIA	5050
BUSSOLO	VICOLO	2.824
CA DI GRUZZO	VIA	850
CADUTI PER LA LIBERTA'	PIAZZA	300
CAIROLI F.LLI	VIA	2448
CALAMELLI LUCIANO	VIA	1100
CALLEGHERIE	VIA	1418
CAMPANELLA TOMMASO	VIA	6676
CAPPELLI UGO	VIA	1950 da v. Kennedy a V.Tenni
CAPPUCCINI	VIA	4445
CARDUCCI GIOSUÈ	VIA	10511
CASALEGNO CARLO	VIA	3150
CASONI		5600
CAVOUR	VIA	4172
CESENA	VIA	4550
CODRONCHI ARGELI GIOVANNI	PIAZZA	1080
COLOMBAROTTO	VIA	5.290
CONCILIAZIONE della	PIAZZA	440
COOPERAZIONE della	VIA	15000
CORALLI UGO	VIA	4050
CORNACCHIA ANTONIO	VIA	748
COSTA ANDREA	VIA	4125

CROCE BENEDETTO	VIA	4590
CROCE COPERTA	VIA	2268
CURIEL	VIA	1.620
D'ACQUISTO SALVO	VIA	3456
D'AGOSTINO FRANCESCO	VIA	17500
DANTE	VIALE	5950
D'AZEGLIO MASSIMO	VIA	3224
DE AMICIS EDMONDO	VIALE	6900
DEI COLLI	VIALE	8500
DELLA SOLIDARIETA'	VIA	6.880
DELLA VOLPE TADDEO	VIA	270
DI VITTORIO GIUSEPPE	VIA	9720
DONATI GIUSEPPE	VIA	1800
DONIZETTI GAETANO	VIA	1600
DUOMO	PIAZZA	1680
EINAUDI LUIGI	VIA	1110
EMILIA	VIA	8250
EMILIA LEVANTE	VIA	4500
EMILIA LEVANTE (sup. approssimata)	VIA	9.500 fino al civico 9
ERCOLANI	VIA	1.980
FAENZA	VIA	800
FANIN GIUSEPPE	VIA	3000
FERMI ENRICO	VIA	4200
FERRI abate ANTONIO	VIA	374
FILOPANTI QUIRICO	VIA	1190
FRANCUCCI INNOCENZO	VIA	900
GALEATI PAOLO	VIA	2000
GALLI ROMEO	VIA	2700
GALVANI LUIGI	VIA	3410
GARIBALDI GIUSEPPE	VIA	2068
GENEVILLIERS	VIA	1500
GIOVANNI DALLE BANDE NERE	PIAZZALE	11250
GIOVANNI X	VIA	3.850
GIUDEI	VICOLO	623
GOITO	VIA	2.250
GRAMSCI	PIAZZA	2400
GRANDI ACHILLE	VIA	3820
GRAZIADEI ANTONIO	VIA	21490
GRIECO RUGGERO	VIA	3250
GRONCHI	VIA	1.600
GUALANDI ANDREA E GUIDO	VIA	3570
GUERRAZZI	VIALE	2665
INDUSTRIA della	VIA	1200
INFERNO	VICOLO	231
KENNEDY	VIA	6050
LA MALFA	VIA	560
LABRIOLA ANTONIO	VIA	3430
LAMBERTINI	VIA	280
LAMBRUSCHINI RAFFAELLO	VIA	600
LASIE	VIA	19.276
LAVORO del	VIA	5005
LENCI	VIA	1.440
LEONARDO DA VINCI	PIAZZALE	444
LEOPARDI GIACOMO	VIA	4950
MACELLO	VIA	810
MACHIAVELLI NICOLO'	VIA	1800
MALATESTA ENRICO	VIA	1125
MALSICURA	VIA	2096
MAMELI GOFFREDO	VIA	546

MANIN DANIELE	VIA	825
MANZONI ALESSANDRO	VIA	3588
MARABINI ANSELMO	PIAZZALE	4400
MARABINI ROCCO	VIA	1250
MARCONI GUGLIELMO	VIALE	18630
MARZARI ANDREA	VIA	5500
MASSARENTI GIUSEPPE	VIA	4300
MATTEI	VIA	840
MATTEOTTI	PIAZZA	7000
MAZZINI GIUSEPPE	VIA	2275
MEDAGLIE D'ORO	PIAZZA	702
MELLONI ALESSANDRO	VIA	1435
MICHELANGELO BUONARROTI	PIAZZALE	5000
MILANA della	VIA	1760
MILLE dei	VIA	960
MIRRI gen. GIUSEPPE	PIAZZA	352
MOLINO ROSSO	VIA	8.656
MOLINO VECCHIO	VIA	4848
MONTANARA	VIA	4800
MONTANARA (sup. approssimata)	VIA	6.300 fino al civico 62
MORANDI RODOLFO	VIA	1820
MORELLI COSIMO	VIA	832
MOZART AMADEUS	PIAZZA	1100
MUSCONI LUIGI	VIA	1190
MUSSO LUIGI	VIA	4320
NARDOZZI ANTONIO	VIA	1600
NENNI	VIA	8.650
NICOLI CARLO	VIA	2160
NUVOLARI TAZIO	VIA	3575
ORIANI ALFREDO	VIA	840
ORSINI FELICE	VIA	1762
ORTIGNOLA	VIA	5400
OTTONI NEO	VIA	2820
PACINOTTI ANTONIO	VIA	1600
PAMBERA	VIALE	12284
PASQUALA	VIA	6693
PASTORE GIULIO	VIA	4680
PATARINI	VIA	2.600
PERTINI	PIAZZALE	5.465
PIANCASTELLI GIUSEPPE	VIA	2400
PIRANDELLO LUIGI	VIA	9996
PIRAZZOLI ODOARDO	VICOLO	180
PISACANE CARLO	VIA	12750
POIANO	VIA	5950
POLA	VIA	4000
PRIMO MAGGIO	VIA	12500
PUCCINI GIACOMO	VIA	17112
PUNTA	VIA	10584
QUAINI	VIA	1036
QUARTO	VIA	1074
RAGAZZI DEL '99	PIAZZALE	3.900
RESISTENZA della	VIA	17500
RESPIGHI OTTORINO	VIA	3840
RICCIONE	VIA	2065
RIVALTA DOMENICO	VIA	2622
RIVAZZA	VIA	1080
ROMAGNA	PIAZZA	7380
ROMAGNOLI LUCIANO	VIA	7380
ROSSELLI FRATELLI	VIA	1700

ROSSINI GIOACCHINO	VIA	5280
SABBATANI LUIGI	VIA	2520
SACCHI GASPARE	VIA	273
SAFFI AURELIO	VIALE	5434
SAN BENEDETTO	VIA	8500
SAN FRANCESCO D'ASSISI	VIA	6600
SAN PIER GRISOLOGO	VIA	864
SANGIORGI FRANCESCO	VIA	3510
SANTERNO	VIA	8470
SARAGAT	VIA	920
SAVONAROLA GIROLAMO	PIAZZA	1200
SCOTELLARO ROCCO	VIA	1280
SEGA della	VIA	438
SELICE	VIA	46192
SELICE PROVINCIALE	VIA	6300 fino all'incrocio con V.Bicocca
SENARINA della	VIA	880
SERRAGLIO	VIA	14000
SILVIO PELLICO	VIA	1.000
SOLIDARIETA' della	VIA	10500
SPALLICCI ALDO	VIA	3000
SPERI TITO	VIA	228
STURZO don LUIGI	VIA	2970
TABANELLI AMEDEO	VIA	4053
TENNI OMOBONO	VIA	4200
TINTI LUIGI	VIA	7200
TOGLIATTI PALMIRO	VIA	13440
TOSCANINI ARTURO	VIA	280
TREVES CLAUDIO	VIA	2400
TRONI	VICOLO	225
TURATI FILIPPO	VIA	4620
VAINI	VIA	176
VALERIANI LUIGI	VIA	1840
VANONI EZIO	VIA	5440
VENTI SETTEMBRE	VIA	742
VERDI GIUSEPPE	VIA	1280
VIGHI ROBERTO	VIA	5600
VILLA CLELIA della	VIA	7777
VILLA MASSIMO	VIA	7380
VITTORIO VENETO	VIALE	4275
VOLTA ALESSANDRO	VIA	4590
XELLA ALFREDO	VIA	1250
ZACCHERINI	VIA	1.470
ZAMBRINI GIOACCHINO	VIA	1950
ZANARDI FRANCESCO	VIA	4800
ZANOTTI MARIA	VIA	5508
ZAPPI	VIALE	9376
ZELLO	VIA	200 dal civ. 1 al civ. 3
		988033 totale

REGOLAMENTO

RELATIVO ALLA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
ED AL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

IL SEGRETARIO GEN.LE

FANTONI Dott. ANTONIO



allegato sub. B)

COMUNE DI IMOLA

PROVINCIA DI BOLOGNA

- Servizio di riscossione ed accertamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni -

DENUNCIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

Data di presentazione

Il Ricevente

Il sottoscritto, visto il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, recante le norme per la revisione e la armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421

SE PERSONA FISICA

Cognome _____
(per le donne indicare quello da nubile)

Nome _____

Data di nascita ____/____/____ Sesso M F

Comune (o stato estero) di nascita _____ Prov. ____

SE SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

Denominazione o ragione sociale _____

Natura giuridica _____

PERSONA FISICA O SOGGETTO DIVERSO

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo):

Via, numero civico C.A.P. Comune Prov.

DENUNCIANTE

(compilare solamente se diverso da persona fisica):

Natura della carica _____

Cognome e Nome _____

Indirizzo completo _____

DICHIARA

di esporre/effettuare ⁽¹⁾ con decorrenza dal _____

al _____ la pubblicità di seguito indicata

ovvero quella contenuta nella distinta allegata ⁽¹⁾

Detta pubblicità viene esposta / effettuata⁽¹⁾ per conto proprio
ovvero della ditta _____

_____ ⁽²⁾

che, per il dettato dell'art. 6 del decreto legislativo n. 507 del 1993, è in solido tenuta al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.-

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere assolto nei confronti degli Enti competenti gli obblighi, previsti da altre leggi e regolamenti, concernenti l'autorizzazione ad esporre / effettuare⁽¹⁾ la pubblicità sopra indicata, indipendentemente dalla presente dichiarazione, che, ai sensi del già citato decreto legislativo 507/1993, viene effettuata in funzione del pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.

data

firma e/o timbro

⁽¹⁾ depennare ciò che non interessa

⁽²⁾ indicare la ragione sociale della ditta, la sua natura giuridica, il codice fiscale e la partita IVA, la sede legale ed i dati identificativi del legale rappresentante.